



COMUNE DI NOCERA UMBRA
Provincia di Perugia

ORIGINALE .

ORDINANZA N. 80 DEL 07-12-2021

Ufficio Sindaco: 24

Oggetto: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE ANCHE ALL'APERTO IN ALCUNE AREE DEL CENTRO STORICO DAL 08.12.2021 AL 06.01.2022, NELLA FASCIA ORARIA 09.00-20.00.

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e in particolare l'art. 32 che dispone "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché " nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Vista la Legge Regionale 09 aprile 2015, n. 11 - " Testo Unico in materia di sanità e servizi sociali";

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Viste le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, del 29 Luglio 2020, del 07 Ottobre 2020, il D.L. n. 105 del 23 Luglio 2021 con cui è stato dichiarato e più volte prorogato, ad oggi fino al 31 Dicembre 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso alla diffusione del virus Covid-19 e successive varianti;

Visto il Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, convertito con modificazioni dalla Legge 17 Giugno 2021 n. 87 e successive integrazioni e modificazioni;

Considerato che dal 8 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022 in alcune Vie e Piazze del centro storico si svolgeranno i mercatini natalizi e vari eventi organizzati dal Comune di Nocera Umbra, che interesseranno in particolar modo Piazza Umberto I, Via dei Belgi, Piazza Medaglie d'Oro, Largo Bisleri, Via Le Mura, Piazza Blasi, Piazzetta Fiorelli, Piazza San Filippo, Zona Portici, Via Pontani, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Caprera e Via San Rinaldo;

Atteso che è prevedibile che durante il suddetto periodo nelle Vie del centro si verificherà un aumento considerevole di afflusso di persone, particolarmente rilevante nelle Piazze e Vie

interessate dagli eventi natalizi ed ove, insistono numerose attività commerciali e pubblici esercizi;

Ritenuto che, stante quanto sopra citato e al fine di prevenire un'eventuale ulteriore evoluzione negativa della situazione pandemica nella città di Nocera Umbra (PG), solitamente ricca di visitatori nel periodo natalizio, occorra adottare ulteriori misure di prevenzione in determinate fasce orarie, quale l'obbligo di indossare anche nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

Considerato necessario attuare tutte le azioni atte ad evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare contingibile e urgente, al fine di evitare durante il periodo natalizio e di fine anno l'evoluzione della pandemia, prescrivendo comportamenti sociali ove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale, come appunto nei mercatini e nei luoghi caratterizzati da attrazioni;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 Giugno 2021, reiterata il 28 Ottobre 2021, che prevede tra l'altro l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con se il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM del 02 Marzo 2021;

Ritenuto opportuno far cessare gli effetti della presente ordinanza al termine del periodo delle festività, quindi fino al 06 Gennaio 2022;

Considerato che gli eventi natalizi nel territorio comunale interesseranno Piazza Umberto I, Via dei Belgi, Piazza Medaglie d'Oro, Largo Bisleri, Via Le Mura, Piazzetta Fiorelli, Piazza Blasi, Zona Portici, Piazza San Filippo, Via Pontani, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Caprera e Via San Rinaldo;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 50, commi 4 e 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA

Ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica e tenuto conto delle misure già disposte dalle normative vigenti, al fine di contrastare la diffusione del contagio da Covid-19:

1) È FATTO OBBLIGO A TUTTE LE PERSONE DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE, ANCHE NEI LUOGHI ALL'APERTO, NELLE VIE E PIAZZE SOTTO INDICATE:

PIAZZA UMBERTO I, VIA DEI BELGI, PIAZZA MEDAGLIE D'ORO, LARGO BISLERI, VIA LE MURA, PIAZZETTA FIORELLI, PIAZZA BLASI, ZONA PORTICI, PIAZZA SAN FILIPPO, VIA PONTANI, CORSO VITTORIO EMANUELE, PIAZZA CAPRERA E VIA SAN RINALDO.

2) Gli obblighi di cui al punto 1 saranno vigenti nella fascia oraria dalle ore 09.00 alle ore 20.00, DAL GIORNO 8 DICEMBRE 2021 AL GIORNO 6 GENNAIO 2022;

La presente ordinanza entrerà in vigore con effetto immediato dalla data della pubblicazione all'Albo pretorio elettronico del Comune di Nocera Umbra e sarà valida fino al 06 Gennaio 2022.

AVVERTE

Che in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 4 del D.L. 25.03.2020 n. 19, convertito in Legge n. 35/2020, da euro 400,00 a euro 3.000,00.

INCARICA

Il Corpo di Polizia Municipale nonché gli altri organi di polizia della verifica dell'ottemperanza delle disposizioni della presente ordinanza.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

Copia della presente ordinanza si trasmessa a:

- Presidente Regione Umbria;
- Prefettura di Perugia;
- Questura di Perugia;
- Comando Stazione Carabinieri di Nocera Umbra;
- Comando Carabinieri Forestali di Nocera Umbra;
- Albo Pretorio.

Nocera Umbra (PG), lì 07.12.2021
M.L.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
On. Dott. Virginio Caparvi

Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale e conservato nel sistema informatico del Comune di Nocera Umbra (Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 c. 2)